



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL PIEMONTE

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO
GIUDIZIARIO 2018**

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cinthia Pinotti

TORINO, 23 FEBBRAIO 2018

II

Prima di illustrare l'attività svolta dalla Sezione giurisdizionale nel corso del 2017, vorrei svolgere qualche breve riflessione sul contesto più generale in cui detta attività viene ad inserirsi.

Quest'anno la cerimonia d'inaugurazione coincide con il 70° anniversario della nostra Carta costituzionale entrata in vigore il 1 gennaio 1948. La Carta, nata da una profonda spinta ideale, racchiude i valori supremi dell'ordinamento e i fondamentali principi morali e giuridici della nostra convivenza sociale. La Costituzione italiana non ha nulla di elitario nasce dal corpo vivo della società e di tutte le sue classi sociali. Nella sua modernità guarda al futuro. Racchiude un programma, un ideale, una sorta di speranza consegnata alle generazioni future, richiede un impegno quotidiano che deve coinvolgere non solo i giuristi ma i politici ed i cittadini.

Per questo, in un'occasione come quella odierna, è importante ricordare il messaggio alto e profetico di uno dei padri costituzionali più illustri, Piero Calamandrei, nelle sue lezioni milanesi ai giovani nel 1955: la Costituzione può essere viva ed operante solo se ed in quanto venga conosciuta, condivisa, attuata, altrimenti resta un ideale non raggiunto, inconcluso.

Oggi più che mai si avverte la consapevolezza che tutti i diritti che consideriamo ormai acquisiti, come l'accesso all'istruzione, la sanità pubblica, la libera manifestazione del pensiero, la libertà d'insegnamento, di riunione, la stessa effettività della tutela giurisdizionale trovano fondamento e protezione nella nostra Carta costituzionale, in assenza della quale potrebbero essere travolti ed azzerati. Per questo è grande la responsabilità che assume il giudice, ogni giudice della Repubblica, qualunque sia il settore giurisdizionale cui appartiene, di rendersi interprete e garante di detti valori e dei diritti fondamentali e sociali sottoponendo al vaglio della Corte costituzionale leggi della cui conformità alla stessa si abbia ragione di dubitare, ovvero interpretandole alla luce dei principi costituzionali.

III

La Corte dei conti, quale giudice della contabilità pubblica, (art. 103 secondo comma Cost.) avverte in pieno la delicatezza e crucialità di detta missione e ciò, sia nell'esercizio delle funzioni di controllo che in quelle giurisdizionali¹, ma è innegabile che detto compito è reso sempre più arduo a causa dell'esistenza di un quadro normativo complesso che va ad

¹ La Corte dei conti è legittimata a sollevare questioni incidentali di costituzionalità nell'esercizio delle funzioni di parificazione del rendiconto dello Stato (sentenze n. 213/2008 e n. 244/1995, in sede di parificazione del rendiconto delle Regioni (sentenza 181/2015), in sede di controllo preventivo di legittimità su atti (sentenza 226/1976).

impattare sulle regole dell'azione amministrativa ed in particolare su quelle, anche derivanti dal diritto europeo ed internazionale, afferenti alla gestione delle risorse pubbliche (il c.d. diritto amministrativo-contabile).

Il disordine delle fonti, dovuto allo spazio giuridico globale, la farraginosità delle norme, spesso recanti antinomie e contraddizioni, trasferiscono sul giudice la domanda di certezza dei rapporti giuridici regolati dal diritto amministrativo-contabile e, in definitiva, il bisogno di certezza in ordine ai molteplici interessi tutelati; esigenza questa che il medesimo è tenuto a soddisfare nel rispetto del principio della separazione dei poteri, e cioè senza sconfinare nel ruolo (certamente non voluto) di creazione del diritto (c.d. creatività giurisprudenziale).

E' questa un'operazione tutt'altro che semplice, resa particolarmente delicata alla luce del potere/dovere dei giudici comuni di disapplicare le disposizioni legislative in contrasto con il diritto dell'Unione europea² nonché del dovere, sollecitato dalla giurisprudenza costituzionale di cercare l'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme applicabili alle fattispecie al suo esame.

In questo scenario che accomuna la condizione del giudice contabile a quella dei giudici delle altre giurisdizioni, è da rimarcare l'impatto del tutto particolare che, sulla nostra magistratura, ha assunto la riforma di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2012, modificativa degli articoli 81,97, 117 e 119 della Costituzione e la legge rinforzata n. 243 del 2012.

Si tratta, come noto, della riforma che ha introdotto il principio dell'equilibrio di bilancio (divenuto anche componente essenziale del principio del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione) al cui rispetto devono essere prioritariamente improntate le scelte dei legislatori nazionali e regionali e quelle degli apparati pubblici centrali e locali chiamati alla gestione e realizzazione degli equilibri finanziari dello Stato e degli enti territoriali.

Non v'è dubbio che, *in primis*, le funzioni di controllo esterno della Corte dei conti, che a livello centrale trovano ancoraggio nell'articolo 100 della Costituzione, sono state decisamente rafforzate per quanto riguarda i controlli sui bilanci degli enti territoriali e delle altre amministrazioni pubbliche in virtù dell'articolo 20 della legge rinforzata di attuazione n. 243/2012 (che attribuisce alle Sezioni regionali il compito di controllare la

² Il nuovo corso che sta assumendo il contrastato rapporto tra Corte costituzionale e Corte di giustizia UE è testimoniato da recentissime pronunce, quali: Corte costituzionale ord. n. 24/2017, Corte di giustizia C-42/ 17 del 5 dicembre 2017, Corte costituzionale n. 269/2017, dalle quali si evince la difficile condizione del giudice comune quale garante del diritto nell'ambito dell'ordinamento europeo.

gestione dei bilanci delle regioni e degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche non territoriali ai fini del coordinamento della finanza pubblica)³.

Tuttavia, e questo è l'aspetto che più mi preme rimarcare, la riforma ha prodotto rilevanti effetti anche sulle funzioni giurisdizionali demandate alla Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica. Non intendo riferirmi solo alla particolare protezione che il legislatore ha inteso assicurare al "bene bilancio" e al valore costituzionale del mantenimento dell'"equilibrio finanziario", attraverso la previsione di nuove forme di responsabilità tipizzate a contenuto sanzionatorio, che hanno trovato anche una loro organica disciplina processuale nella recente codificazione (art. 133 ss. d.lgs. n. 174 del 2016), quanto all'influenza, seppur ancora non pienamente avvertita in tutte le sue implicazioni, che il nuovo quadro costituzionale è destinato a produrre sia sulla perimetrazione delle "materie di contabilità pubblica" sia sul concetto di danno erariale risarcibile che sempre più potrà e dovrà connotarsi anche come danno inferto alla collettività amministrata ed ai cittadini, oltre che come pregiudizio patrimoniale subito dalla pubblica amministrazione centrale o locale quale ente esponentiale della stessa.

IV

Invero, nella misura in cui il rispetto del vincolo dell' equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) può comprimere la piena realizzazione dei diritti sociali dei diritti a prestazioni essenziali e finanche dei diritti fondamentali, tutti sottoposti al limite della necessaria compatibilità con il principio dell'equilibrio finanziario (salvo i diritti incomprimibili), viene sempre più a connotarsi come interesse giuridicamente tutelato dei cittadini e dell'intera collettività quello della integrale destinazione dei mezzi pubblici a fini pubblici e della corretta gestione delle risorse finanziarie pubbliche da chiunque (soggetto pubblico o privato) vengano utilizzate. Segnali univoci volti ad una graduale maggior protezione giuridica di detti interessi si rinvencono, del resto, nei recenti interventi legislativi in funzione del rafforzamento dei diritti di partecipazione e controllo sull'attività amministrativa da parte dei cittadini (si pensi all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2 d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 197/2016, espressamente volto a favorire forme diffuse di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche, strumento di tutela dei diritti dei cittadini e promozione della partecipazione all'attività amministrativa).

³ Le Sezioni di controllo dispongono di un'ampia serie di strumenti per controllare la regolarità delle gestioni pubbliche territoriali che spaziano dai pareri, al controllo di legittimità e regolarità finanziaria sui bilanci, ai giudizi di parifica sui rendiconti delle Regioni, ai controlli ex articolo 148 bis del TUEL, ex art.6 comma 2 del d.lgs n. 149 del 2011, ex art. 243 TUEL, e si estendono anche al controllo a fini conoscitivi sugli atti deliberativi di costituzione di società pubbliche o all'acquisizione diretta o indiretta di quote di partecipazioni.

In altri termini, ove si ammetta, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, che non vi può essere garanzia di effettività e di rispetto per i diritti fondamentali, fuori da un equilibrio di bilancio democraticamente fissato, dovrebbero potersi prevedere anche strumenti adeguati di protezione e tutela di interessi facenti capo alla collettività (nazionale o territoriale), ove veda compressi se non azzerati diritti essenziali a prestazioni/servizi, diritti sociali e diritti fondamentali.⁴

La crucialità e attualità del legame assai stretto tra l'effettività dei diritti ed il bilancio, è del resto pienamente avvertita dal giudice costituzionale⁵ e dal giudice amministrativo in numerose pronunce relative a lesione o compromissione di diritti connessi a prestazioni essenziali specie nel settore sanitario e socio-assistenziale⁶.

Anche la giurisprudenza di questa sezione in una sua pronuncia, sia pur in diverso ambito, ha fatto esplicito riferimento al mutato quadro costituzionale per affermare l'indisponibilità ed imprescrittibilità della pretesa da parte dell'amministrazione all'obbligo di presentazione del conto giudiziale da parte degli agenti contabili (sentenza n. 246 del 2017) in funzione di accertamento irrinunciabile sulla correttezza delle gestioni contabili pubbliche.

V

L'attuale contesto ordinamentale sollecita dunque una prospettiva che partendo dal rapporto esistente tra la collettività e lo Stato e gli altri enti pubblici acquirenti ed erogatori di denaro pubblico, in ordine all'amministrazione delle risorse pubbliche, valorizza il sempre più intenso legame tra le funzioni di controllo e le funzioni giurisdizionali intestate alla Corte dei conti, e la sua peculiarità come giurisdizione di diritto oggettivo, alla quale ben può, come di recente autorevolmente ricordato, essere in

⁴ Il Vice Presidente della Corte costituzionale Aldo Carosi, in un suo intervento presso l'Università degli studi La Parthenope di Napoli, del 5 maggio 2017 ha affermato che *"Tutelare la correttezza della spesa pubblica secondo l'etica costituzionale dell'azione amministrativa, significa anche tutelare i diritti della persona, soprattutto delle persone più bisognose dell'erogazione delle prestazioni sociali in termini di qualità, quantità ed economicità. Un sindacato sui conti pubblici, ispirato non alla mera esigenza di risparmio bensì al recupero dei valori della funzione pubblica, e quindi esteso agli effetti sociali della spesa e non solo ai costi dei servizi, costituisce punto di riferimento indefettibile per tutelare la sana gestione finanziaria in modo autonomo, indipendente e conforme alle leggi. In un momento di particolare crisi come l'attuale un simile approccio significa anche tutelare i diritti delle fasce della popolazione più deboli, le più esposte agli effetti delle malversazioni finanziarie"*.

⁵ Nella sentenza n. 275 del 2016 la Corte costituzionale afferma che è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (punto 11 del considerato in diritto), principio questo già in parte affermato nella sentenza n. 80 del 2010.

⁶ Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 2023 del 2017 sul diritto all'istruzione del disabile non comprimibile da un vincolo derivante da risorse finanziarie e la sentenza sempre del Consiglio di Stato n. 604 del 2015.

prospettiva devoluta la tutela degli interessi diffusi correlati all'utilizzazione delle risorse finanziarie, non tutelabili innanzi ad altre giurisdizioni⁷.

L'intensità ed ampiezza che la tutela di detti interessi collettivi potrà assumere nel futuro dipendono, *in primis*, dagli strumenti processuali messi a disposizione del legislatore, ma è innegabile che anche in assenza di una disciplina *ad hoc*, compito del giudice è quello di intercettare il pressante bisogno (diritto?) di trasparenza e razionalità economica delle scelte allocative delle risorse finanziarie pubbliche, che proviene dalla società, interpretando con prudente flessibilità e nell'ovvio limite dell'insindacabilità di scelte politiche o di mera opportunità, tutte le potenzialità degli strumenti giuridici già esistenti.

VI

Tutto questo richiede un mutamento culturale, una disponibilità da parte dell'interprete, in primo luogo il giudice, ad ammettere che l'ordinamento giuridico non può fare a meno di porre al centro la comunità dei cittadini, i cui interessi non possono essere condannati a vivere solo nell'astrattezza delle enunciazioni teoriche ma richiedono risposte sul piano della legalità costituzionale (con rara efficacia Nicolò Lipari ha evocato, per prenderne le distanze l'immagine del giudice farmacista che cerca nello scaffale il farmaco già pronto per ogni malattia, rifiutandosi di riconoscere per tale quella che non ha ancora un farmaco adatto alla cura).

Il giudice contabile, per collocazione costituzionale e tradizione culturale, è naturalmente e non da oggi, sensibile rispetto ad una concezione della giurisdizione contabile a presidio del bene comune, e dei beni tutelati dalla Costituzione come valori primari (si pensi al danno ambientale o al c.d. danno all'economia nazionale), un giudice di frontiera che è a diretto contatto con una comunità che spesso non ne conosce appieno neppure

⁷ Nella introduzione al 63° convegno di studi amministrativi di Varenna del settembre 2017, il Presidente emerito della Corte dei conti A. Martucci di Scarfizzi ha fatto riferimento alla circostanza che *"i cittadini nella loro veste di contribuenti sono, ad un tempo, coloro che attraverso il sistema impositivo alimentano per la massima parte le entrate del bilancio dello Stato e quindi anche la finanza di trasferimento e, dall'altro canto, sono fruitori dei pubblici servizi; essi, pertanto, sono sicuramente portatori di un'intensa posizione che variamente si potrebbe definire come legittima aspettativa, interesse pretensivo o situazione soggettiva di diversa natura; ma ciò dipende dal grado di configurazione giuridica e dalla intensità di tutela accordata dal legislatore o dalla stessa giurisprudenza che agli inizi degli anni 80 cominciò ad ammettere in via pretoria la legittimazione processuale per i cosiddetti interessi diffusi"*. Ha fatto altresì riferimento alla *"pretesa che vantano i cittadini volta ad ottenere che una accorta politica economica possa riflettersi in termini positivi sulle pubbliche finanze o di contenere le conseguenze di cicli economici avversi; ciò sotto un duplice profilo: che le entrate tributarie non vengano diligentemente accertate riscosse, che le risorse così conseguite non vengano dissipate mediante erogazioni di spese illegittime o che non vengano gestite al di fuori delle finalità pubbliche normativamente previste, anche sotto il profilo di inaccettabili sprechi, e infine che venga assicurato l'equilibrio dei bilanci pubblici, sia di quella nazionale che di quello degli enti territoriali la cui disciplina anche sovranazionale va assumendo contorni di sempre maggiore incisività"*.

l'esistenza e le molteplici funzioni, malgrado operi per essa ed a suo vantaggio.

Sembra maturo il tempo, in cui questa naturale vocazione alla tutela dello Stato-comunità si traduca in apertura della giurisdizione contabile, nelle materie ad essa intestate (art. 103, secondo comma Cost.) a tutte le istanze di giustizia che in essa e tramite essa possono trovare risposte o ad impulso del PM contabile titolare esclusivo dell'azione (giudizi di responsabilità, per responsabilità sanzionatorie, per resa di conto e nelle altre azioni a tutela dell'erario) sia su iniziativa ufficiosa e necessaria del giudice (giudizi di conto), sia ad impulso di parte (giudizi ad istanza di parte)⁸.

Per far ciò non è necessario attendere interventi legislativi. Il legislatore ha fatto la sua parte approvando un codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016) che, seppur certamente migliorabile nei suoi contenuti, rappresenta pur sempre un fattore di grande legittimazione per la giurisdizione contabile, ormai allineata, quanto a norme processuali, alla giurisdizione ordinaria ed amministrativa.

Ora le norme sono consegnate a chi deve farle vivere ed applicare con uno sguardo aperto al mondo, alla società ai suoi bisogni.

Si dovranno perciò interpretare gli strumenti giuridici a disposizione esplorandone tutte le molteplici potenzialità, a cominciare dalla nozione di danno erariale, categoria ampia e proteiforme che nella sua duttilità (come l'illecito civile aquiliano ex art. 2043 cc) è idonea a ricomprendere molteplici ed anche nuove configurazioni (si pensi, a titolo di esempio, alla complessa frontiera del danno pubblico derivante dalle sentenze di condanna dello Stato da parte delle Corti europee per violazioni imputabili ad attività dei pubblici poteri ed in particolare delle pubbliche amministrazioni) e a conformare quelle ormai consolidate alla luce dell'incessante mutamento delle regole amministrative.

VII

Altra strada percorribile appare quella di valorizzare le più antiche e risalenti tipologie di giudizi attivabili innanzi alla Corte dei conti, quali i giudizi ad istanza di parte ed i giudizi di conto.

⁸ L'art. 3 del Codice stabilisce che: "Nell'ambito della giurisdizione contabile, il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile".

I primi erano già previsti all'art. 58 r.d. n. 1038/1933 ed attualmente nel codice della giustizia contabile⁹ nel cui ambito trovano importante applicazione i giudizi affidati alle Sezioni riunite in speciale composizione.

La giurisprudenza della sezione piemontese, come meglio si osserverà più avanti¹⁰ ha inteso consolidare il deciso *favor* per detta tipologia di giudizi rintracciabile in alcune pronunce delle Sezioni Riunite della Corte dei conti¹¹, che aveva già avuto modo di individuare negli stessi il mezzo per supplire alla carenza di giustiziabilità dell'interesse diffuso alla corretta gestione delle risorse pubbliche innanzi ad altre giurisdizioni¹².

VIII

Discorso a sé stante va fatto per i giudizi di conto che, come noto, costituiscono il nucleo storico e fondante della giurisdizione della Corte dei conti, la cui funzione consiste nell'accertamento processuale compiuto del giudice contabile d'ufficio, circa la regolarità dei conti giudiziali resi da tutti coloro che abbiano il maneggio di denaro beni pubblici. Malgrado l'innegabile fondamento costituzionale del dovere di rendere conto da parte degli agenti contabili, i giudizi di conto rappresentano uno degli istituti più controversi e dibattuti della contabilità pubblica, sia per le peculiarità che

⁹ L'art. 172 CGC elenca varie tipologie di giudizi fra i quali alla lettera d) i giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge se e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato. Il generico riferimento alle materie di contabilità pubblica consente anche in assenza di previsione legislativa espressa di adire il giudice contabile a protezione di un interesse giuridicamente purché inerente e comunque collegato ad un rapporto che, inerente alla materia della contabilità pubblica. la giurisprudenza della Corte dei conti ha individuato all'interno della categoria e ricorsi promossi per contestazioni tra agenti contabili, il ricorso per accertamento negativo di responsabilità ricorsi tra comuni e tesorieri per il pagamento di competenze relative al servizio.

¹⁰ Con la sentenza-ordinanza n. 28 del 2017 la sezione Piemonte ha affermato che, anche nella vigenza del nuovo codice (artt. 172 e ss.), può ammettersi una concezione "aperta" e tendenzialmente atipica dei giudizi ad istanza di parte azionabili innanzi al giudice contabile, "quale categoria di azioni in cui la natura pubblica degli interessi coinvolti e l'attinenza alle materie di contabilità pubblica oggetto del giudizio ben possono ritenersi condizioni sufficienti al fine dell'accertamento sia della sussistenza della giurisdizione che della ritualità dell'azione quantunque non promossa dal PM contabile"

¹¹ Nella Sentenza n. 5 del 2015 delle Sezioni Riunite in speciale composizione, viene rilevato che "quello individuato dal legislatore appare un mezzo per supplire attraverso la giurisdizione contabile- che è una giurisdizione essenzialmente in nome della legge e della collettività in quanto tale a tutela dello Stato ordinamento- a una effettiva carenza di giustiziabilità di un interesse diffuso alla corretta gestione delle risorse pubbliche, che nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo non riesce a trovare tutela e che, invece, nel giudizio ad istanza di parte non sembra essere gravato da analoghe limitazioni, anche alla luce del fatto che la cognizione è a carattere esclusivo e quindi piena e non solo di legittimità come sarebbe innanzi il giudice amministrativo".

¹² Emblematica della difficoltà di accesso alla giurisdizione amministrativa è la sentenza del Tar Piemonte n. 9/2014 confermata dal Consiglio di Stato n. 1572 del 2014, concernente la privatizzazione dei servizi pubblici essenziali del Comune di Torino. La domanda era stata proposta da cittadini e utenti dei servizi e dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva alla luce della non meritevolezza dell'interesse sostanziale in gioco. Nella sentenza n. 9/2014 il TAR afferma "che ove non sia identificabile un diretto nesso tra scelta organizzativa posta in contestazione e una puntuale pretesa dell'utenza, non potrà riconoscersi una legittimazione generalizzata ad agire, pena lo snaturamento del processo amministrativo dal giudizio a tutela degli interessi delle parti a giudizio di oggettiva legittimità dell'azione amministrativa."

detto giudizio di carattere ufficioso presenta, rendendolo assimilabile ad un controllo svolto in forma giurisdizionale, sia per la disciplina processuale che potrebbe porsi in contrasto con i principi del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione. Incertezze applicative discenderebbero poi dall'ampia latitudine del concetto di agente contabile, rimessa alla giurisprudenza sulla base delle peraltro puntuali indicazioni del legislatore. L'alto tasso di problematicità che la materia presenta è testimoniato dal recentissimo provvedimento dell'8 febbraio scorso con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nel corso di un giudizio, hanno rimesso all'ufficio del massimario una serie di questioni fra le quali l'esatta ricostruzione del quadro normativo relativo alla nozione e qualificazione giuridica dell'agente contabile.¹³

Alla luce di ciò merita, in questa sede, un doveroso apprezzamento, l'iniziativa assunta da alte istituzioni piemontesi quali il Consiglio regionale del Piemonte, l'Università degli studi di Torino, l'Ordine degli avvocati di Torino, l'Ordine dei dottori commercialisti degli esperti contabili di Torino, che ha consentito di organizzare, nel mese di ottobre dello scorso anno, un importante convegno scientifico, interamente dedicato alla materia dei conti giudiziali, mettendo a confronto esponenti della magistratura contabile, dell'accademia, del foro. I risultati di questo ampio ed approfondito dibattito costituiscono un prezioso contributo di cui tutti dobbiamo essere grati.

Personalmente ritengo che le ragioni che militano a favore della rivalutazione del giudizio di conto (materia che rientra naturalmente in quelle di contabilità pubblica di cui all'art. 103 secondo comma, Cost.) siano molteplici, specie ove l'accertamento della regolarità e correttezza della gestione contabile, in coerenza con la sua funzione di garanzia obiettiva, non si esaurisca in un controllo puramente formale e contabilistico ma si estenda alla verifica della regolarità sostanziale delle gestioni, nell'interesse della collettività prima ancora che dell'amministrazione (si pensi all'incameramento da parte dell'agente della riscossione di somme non dovute o stabilite in base a tariffazioni errate determinate dall'ente).

IX

Nel corso del 2017 è stata avviata una riorganizzazione dell'ufficio improntata alla circolarità e scambio delle conoscenze ed informazioni tra

¹³ Le Sezioni unite della Cassazione hanno, in particolare, richiesto un approfondimento a sulla questione della assoggettabilità delle società concessionarie del "servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito" al regime giuridico degli "agenti contabili" e della compatibilità di tale qualificazione con il diritto dell'Unione Europea, così come interpretato dalla Corte di giustizia in relazione alla libertà di stabilimento.

personale di magistratura ed amministrativo, apertura al dialogo e confronto con le istituzioni, con le altre giurisdizioni, con l'accademia, il foro libero ed erariale, gli ordini professionali, organi di informazione, studenti e cittadini.

E' mia convinzione che la concezione eccessivamente individualistica del giudice tale solo quando indossa la toga o scrive una sentenza, sia ormai superata. Il giudice dovrebbe, soprattutto, essere una persona che vive nel mondo, nella società e ne comprende ed avverte le dinamiche sociali ed i bisogni, pronto a confrontare la propria esperienza con quella di altri giudici. Solo la disponibilità ad uscire da una prospettiva rassicurante di autoreferenzialità può alimentare una cultura vera del giudice, che trascenda il solo sapere giuridico. Ciò non compromette affatto la sua indipendenza che si fonda nel rigore etico e morale, nella indisponibilità ai condizionamenti, nella consapevolezza della difficoltà ed impegno che il suo servizio richiede. In questa apertura al confronto ed al dialogo, rientra il cosiddetto progetto legalità, che prevede, sulla base del protocollo nazionale siglato dalla Corte dei conti con il MIUR, lezioni tenute da magistrati della Sezione sui temi della Costituzione, diritti civili e di partecipazione, ruolo della Corte dei conti, ad alunni di Istituti superiori torinesi. La loro numerosa presenza oggi in questa sede segna il felice avvio di un'esperienza che mi auguro, per loro, proficua ed appassionante.

Inoltre la sezione giurisdizionale ha portato a compimento nel 2017 rilevanti iniziative come quella che nel luglio dello scorso anno ha consentito la sigla con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino, della convenzione per il tirocinio di giovani praticanti avvocati presso la Sezione giurisdizionale sotto la guida di un magistrato in servizio presso la sede.

E' stato avviato anche un dialogo con l'Università degli studi di Torino e con l'Ordine dei dottori commercialisti di Torino al fine di consentire un completamento della formazione (tirocini) presso la Sezione a giovani laureati ed iscritti ad albi professionali. E' prossima anche l'attuazione di importanti progetti di rendicontazione sociale e comunicazione istituzionale.

Quanto alla formazione culturale, oltre alle iniziative specifiche riguardanti il nuovo codice di giustizia contabile, si sono favorite quelle che hanno consentito un confronto con le altre giurisdizioni, fra le quali vanno ricordate per l'attualità delle tematiche quella tenutasi presso la Fondazione Croce il 25 maggio del 2017 sulla "Pluralità delle giurisdizioni e unità dell'interpretazione tra diritto europeo e nazionale", oltre all'importante convegno sui conti giudiziali, già ricordato.

Sembra importante rimarcare che tali iniziative hanno coinvolto tutto il personale amministrativo la cui crescita professionale e culturale è importante e vitale tanto quanto quella dei magistrati.

X

Prima di illustrare i dati statistici è d'obbligo una precisazione che riguarda l'esiguità del personale di magistratura ed amministrativo assegnato all'Ufficio giudiziario (Presidente, tre magistrati a tempo pieno, ed una unità in aggiuntiva a tempo parziale) e 18 unità di personale amministrativo di cui 4 in posizione di comando. Si tratta di un numero del tutto inadeguato, se si tiene conto dell'importanza socio-economica che riveste la Regione Piemonte.

Malgrado ciò, i risultati raggiunti nel 2017 sono significativi non solo in termini numerici ma soprattutto qualitativi, specie se si assume come indicatore di effettività ed efficacia del servizio giustizia la sua funzione di prevenzione oltre che di deterrenza.

Nell'anno 2017 la sezione ha definito con pronunce definitive 222 giudizi in materia di responsabilità e conto di cui, 53 giudizi in materia di responsabilità amministrativa, 159 giudizi di conto oltre a 10 giudizi per resa di conto. Sono state altresì adottate 4 sentenze non definitive e sono state decise con decreto 10 istanze di rito abbreviato.

In materia pensionistica i giudizi definiti sono stati 53. Quanto ai giudizi ad istanza di parte risultano definiti, nell'anno 2017, 8 procedimenti.

Nel settore dei conti giudiziali, ai 159 giudizi definiti con sentenza, si aggiungono 1.272 pronunce di discarico di agenti contabili (tab. 2B). È quindi in notevole aumento, rispetto, agli anni precedenti il numero complessivo delle pronunce di discarico che registra un + 30%.

Risultano in aumento anche il numero di conti giudiziali estinti per decorso del termine quinquennale dal deposito presso la Sezione, che raggiunge nel 2017 il numero di 10.331 conti giudiziali cui è conseguita l'adozione di 233 decreti presidenziali. Si conferma così il *trend* di miglioramento dell'ultimo biennio con una ulteriore riduzione delle giacenze dei conti depositati presso la Sezione.

Resta ferma rispetto al 2016 una durata media del giudizio di responsabilità inferiore all'anno (11 mesi) calcolato dalla data di notifica dell'atto di citazione alla data di deposito della sentenza che definisce il giudizio.

Più precisamente la durata media del processo per i giudizi di responsabilità si attesta entro i sei mesi in una percentuale del 19% dei giudizi, entro un anno per il 66% e per il 15% oltre l'anno.

Per i giudizi pensionistici il dato medio è ancora più favorevole essendo pari a 8 mesi, computato dalla data di deposito del ricorso alla data di deposito della sentenza.

Nel dettaglio il tempo di definizione dei processi pensionistici risulta del 51% di giudizi definiti entro i sei mesi, del 32% entro un anno e del 17% oltre l'anno.

Il continuo livello di efficienza nello smaltimento dell'arretrato, nonostante il ridotto numero di magistrati di cui attualmente la sezione dispone è dimostrato da apposite tabelle concernenti l'indice di smaltimento (che indica il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti in carico all'ufficio, risultanti dalla somma tra pendenti e depositati) e l'indice di ricambio (che indica il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti depositati nell'anno di riferimento).

Dal primo indice (tab. 4) si evince una percentuale di "smaltimento" del 54% nell'ambito della responsabilità e del 95% per i giudizi di conto.

Con riguardo al secondo indice, si rileva una percentuale dell'83% per i giudizi di responsabilità e del 102% per i giudizi di conto.

Quanto alla materia pensionistica (considerate che numerosi processi sono sospesi in attesa di definizione della questione di costituzionalità concernente la problematica della perequazione del trattamento di quiescenza, definizione avvenuta nel mese di dicembre con sentenza n. 250/2017) l'indice di smaltimento raggiunge comunque la percentuale del 33% e quello di ricambio la percentuale dell'68%.

Ritengo, al riguardo, doveroso sottolineare come a detti risultati abbia concorso, in modo significativo, il personale amministrativo della Sezione, ridotto attualmente a sole quattordici unità di ruolo, oltre a quattro assegnate in base a provvedimenti di "comando" da altre amministrazioni, a fronte di una pianta organica che prevede 24 unità, con una percentuale di scopertura del 25%.

Quanto agli esiti dei processi, gli importi liquidati nelle sentenze di condanna sono complessivamente pari a euro 13.572.614,27 (oltre alla rivalutazione monetaria ove statuita in sentenza) di cui euro 181.106,14 liquidati con sentenza emessa a seguito di rito abbreviato.

Vi è quindi un incremento pari al 148,31% rispetto agli importi delle sentenze di condanna relative all'anno 2016.

Appare altresì significativa la tabella 2F dalla quale emerge un incremento di oltre il 50% dei conti depositati dalle amministrazioni rispetto all'anno precedente. Siffatto dato appare ragionevolmente da correlare alla richiesta di individuazione dei nominativi dei "responsabili del procedimento di presentazione del conto giudiziale" inviata nel novembre del 2016 alle amministrazioni in ottemperanza dell'art. 139, secondo comma del codice.

XI

Anche quest'anno la casistica delle numerose e complesse questioni affrontate dalla sezione è illustrata analiticamente nelle complete rassegne di giurisprudenza allegate alla relazione, alle quali faccio integrale rinvio. Si è ritenuto segnalare in queste raccolte anche i decreti emessi a seguito di ricorso al rito abbreviato di cui all'art. 130 del codice, alla luce delle numerose questioni giuridiche che l'applicazione del nuovo istituto ha comportato, anche sotto il profilo della compatibilità della relativa disciplina con il giusto processo (art. 111 Cost.).

Mi limito quindi a segnalare, per quel che attiene alle casistiche affrontate, che molte pronunce hanno riguardato la materia degli appalti pubblici conseguiti a seguito del pagamento di tangenti, o comunque attraverso procedure non corrette, ovvero in totale assenza di gara. Casi afferenti alla illegittimità di convenzioni stipulate con comunità accreditate dal servizio sanitario o con consorzi e soggetti privati per attività di formazione o locazione agevolata e risultate prive dei requisiti normativamente prescritti ovvero che hanno visto condannati al risarcimento del danno all'immagine dipendenti pubblici per reati di abuso, assenteismo, peculato. Numerose le fattispecie di svolgimento di incarichi da parte di pubblici funzionari in assenza autorizzazione. Non sono, infine, mancate condanne di operatori sanitari per colpa medica (materia assai delicata) sulla quale nel 2017 è intervenuta una nuova disciplina (l.n. 24/2017) e pronunce derivanti da condotte di distrazione o illegittima utilizzazione da parte di imprese di fondi pubblici nazionali ed europei, anche autorizzati dalla Commissione UE.

XII

Autorità, Gentili Ospiti

concludo il mio intervento con l'auspicio che la Corte dei conti della Regione Piemonte nel solco della sua tradizione storica che ha visto proprio a Torino insediarsi il 1 ottobre 1862 la neo istituita Corte dei conti del Regno d'Italia, costituisca sempre più un punto di riferimento al servizio delle Istituzioni, delle Pubbliche amministrazioni, della comunità territoriale e dei cittadini. A questo obiettivo intendo dare il mio personale contributo con l'aiuto dei

magistrati della sezione, e del personale amministrativo tutto, cui va il mio ringraziamento sincero per gli importanti risultati sin d'ora raggiunti.

Da ultimo, mi sia consentito estendere il ringraziamento al Procuratore regionale ed ai magistrati degli uffici requirenti, e rivolgere un saluto alla Presidente e colleghi della sezione del controllo, il cui impegno, nell'esercizio delle rispettive funzioni è garanzia di vitalità dell'Istituto e della sua capacità di assolvere l'alta missione affidatagli dalla Costituzione.

QUADRI SINOTTICI

TAB. 1 – GIUDIZI DI RESPONSABILITA’	p. 16
TAB. II – GIUDIZI DI CONTO	p. 26
TAB. III – GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA	p. 32
TAB. IV – INDICI DI SMALTIMENTO E RICAMBIO	p. 36
TAB. V – ORGANICO SEZIONE GIURISDIZIONALE	p. 38

TAB. 1 – GIUDIZI DI RESPONSABILITA'

Tab. 1	SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di responsabilità e conto			
	Pendenti al 1/1/2017	Pervenuti (*)	Definiti	Rimanenza
	46	228	222	52

(*) Iscritti a ruolo d'udienza nell'anno 2017

Tab. 1A	SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di giudizi di responsabilità			
	Giacenza (*) al 31/12/2016	Depositati 2017 (**)	Definiti 2017 (***)	Pendenti 2017 (****)
	34	64	53	45

* Giacenza : si considerano i giudizi pendenti e non definiti al 31/12/2016

** Depositati 2017: si considerano i giudizi introdotti dal 1/01/2017 al 31/12/2017

*** Definiti 2017: si considerano i giudizi per i quali è intervenuta sentenza o provvedimento definitivo. A questi si aggiungono n° 4 sentenze parziali.

****Pendenti 2017: si considerano i giudizi ancora non definiti al 31/12/2017

Tab. 1B

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di giudizi di responsabilità Trend ultimi 4 anni				
Anno	Giacenza	Depositati	Definiti	Pendenti
2014	16	58	37	37
2015	37	61	50	48
2016	48	50	64	34
2017	34	64	53	45

Tab. 1C


SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi di responsabilità e di conto - esito sentenze riferito ai convenuti			
Soggetti convenuti in giudizio	Assoluzioni	Condanne	Altre sentenze (*)
240	22	62	156
Percentuali esito sentenze riferito ai convenuti	9%	26%	65%

* Altre sentenze: sentenze non di proscioglimento nel merito (es. cessazione materia contendere, prescrizione)

Tab. 1C

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE			
Giudizi di responsabilità e di conto - esito sentenze riferito ai convenuti			
Soggetti convenuti in giudizio	Assoluzioni	Condanne	Altre sentenze (*)
240	22	62	156
Percentuali esito sentenze riferito ai convenuti	9%	26%	65%

* Altre sentenze: sentenze non di proscioglimento nel merito (es. cessazione materia contendere, prescrizione)



Nella categoria "altre sentenze" sono ricomprese prevalentemente statuizione in rito nella materia dei conti giudiziali, e in misura minore altri provvedimenti nell'ambito della responsabilità amministrativa.

Tab. 1D

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi responsabilita' - importo sentenze di condanna	
Importo liquidato con sentenza in rito ordinario	euro 13.391.507,86 (*)
Importo liquidato con sentenza in rito abbreviato	euro 181.106,14
Importo complessivo liquidato con sentenze di condanna = euro 13.572.614,27 (**)	

(*) Tali importi non sono comprensivi della rivalutazione monetaria laddove statuita in sentenza.

(**) Anno 2016: €. 5.466.022,52

Tab. 1E

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi di responsabilita' - Durata media del processo	
11 Mesi	
Media dalla data di notificazione dell'atto di citazione al convenuto alla data di deposito della sentenza	

Tab. 1F

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi di responsabilita' - Durata media del Processo		
Sentenze entro 6 mesi	10	19%
Sentenze entro 1 anno	35	66%
Sentenze oltre 1 anno	8	15%
Totale	53	100%

Giudizi Responsabilità - Durata Media del Processo




Grafico.2 - Rif.
Tab.1F

TAB. II – GIUDIZI DI CONTO

Tab. 2

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di conti giudiziari			
Pendenti al 1/1/2016	Pervenuti	Definiti (*)	Rimanenza
40.318	10.916	11.767	39.467

(*) compresi giudizi di conto definiti con sentenza.

Tab. 2A

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Conti giudiziari Pronunce di estinzione (*)		
Anno	n° conti giudiziari estinti	n° pronunce di estinzione
2017	10.331	233
2016	9.140	1.161
2015	6.974	1.181
2014	6.575	1.275

(*) Per le estinzioni i decreti sono collettivi

Tab. 2B

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE		
Conti giudiziali Pronunce di discarico		
Anno	n° conti giudiziali discaricati	n° pronunce di discarico
2017	1.272	1.272
2016	969	969
2015	909	909
2014	1.046	1.046
2013	963	963

Tab. 2C

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE				
Conti giudiziali Pronunce di discarico per provincia (*)				
PROVINCIA	2014	2015	2016	2017
ALESSANDRIA	68	129	88	99
ASTI	75	100	74	79
BIELLA	23	39	103	144
CUNEO	91	108	181	290
NOVARA	95	193	41	46
TORINO	254	291	124	346
VERBANO-CUSIO- OSSOLA	216	64	16	19
VERCELLI	43	0	4	45
ERARIO	176	80	180	204

(*)il criterio di estrapolazione dei dati, dal sistema Sisp, tiene in considerazione l'anno di deposito dei conti giudiziali compreso tra il 2007 e il 2016

Tab. 2D

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE			
Conti giudiziari - Pronunce all'esito di giudizio per rese di conto			
Giacenza al 31/12/2016 (*)	Depositati 2017 (**)	Definiti 2017 (***)	Pendenti 2017 (****)
3	5	10	0

* Giacenza : si considerano i giudizi pendenti e non definiti al 31/12/2016

** Depositati : si considerano i giudizi introdotti dal 1/01/2017 al 31/12/2017

*** Definiti : si considerano i giudizi per i quali è intervenuta sentenza o provvedimento definitivo.

Tra i giudizi definiti n° 2 sono relativi ad integrazioni anni di giudizi ante 2017

****Pendenti : si considerano i giudizi ancora non definiti al 31/12/2017

Tab. 2E

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE			
Conti giudiziari - Pronunce all'esito del deferimento al collegio			
Giacenza al 31/12/2016 (*)	Depositati 2017 (**)	Definiti 2017 (***)	Pendenti 2017 (****)
13	159	157 (1)	15 (2)

(1) Il dato si riferisce a tutte le pronunce definite con sentenza. Il numero di conti definiti con tali pronunce è pari a n° 159.

(2) N° 6 giudizi pendenti sono in fase di chiusura per riunione a provvedimenti conclusi con rito monitorio.

* Giacenza 2016: si considerano i giudizi pendenti e non definiti al 31/12/2016

** Depositati : si considerano i giudizi introdotti dal 1/01/2017 al 31/12/2017

*** Definiti : si considerano i giudizi per i quali è intervenuta sentenza o provvedimento definitivo

****Pendenti : si considerano i giudizi ancora non definiti al 31/12/2017

Tab. 2F

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE				
Conti giudiziari - Variazione Percentuale				
Anno	Giacenza	Depositati	Definiti	Pendenti
2016	43.389	7.217	10.288	40.318
2017	40.318	10.916	11.767	39.467
	-7%	51%	14%	-2%

Appare significativa la tabella 2F che evidenzia un incremento di oltre il 50% dei conti depositati rispetto all'anno precedente.

Siffatto dato appare ragionevolmente da correlare alla richiesta di individuazione dei nominativi dei Responsabili del procedimento, inviata da questa Sezione agli Enti locali della Regione.

TAB. III – GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA

Tab. 3

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di giudizi pensionistici			
Giacenza (*) al 31/12/2016	Depositati 2017 (**)	Definiti 2017 (***)	Pendenti 2017 (****)
83	78	53	108

* Giacenza : si considerano i giudizi pendenti e non definiti al 31/12/2016

** Depositati : si considerano i giudizi introdotti dal 1/01/2017 al 31/12/2017

*** Definiti : si considerano i giudizi per i quali è intervenuta sentenza o provvedimento definitivo

****Pendenti : si considerano i giudizi ancora non definiti al 31/12/2017

Tab. 3A

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di giudizi pensionistici Trend ultimi 4 anni				
Anno	Giacenza	Depositati	Definiti	Pendenti
2014	60	93	101	52
2015	52	62	45	69
2016	69	93	79	83
2017	83	78	53	108

Tab. 3B

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi pensionistici - Durata media del processo
8 Mesi
Media dalla data di deposito del ricorso alla data di deposito della sentenza

Tab. 3C

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi pensionistici - Durata media del Processo		
Sentenze entro 6 mesi	27	51%
Sentenze entro 1 anno	17	32%
Sentenze oltre 1 anno	9	17%
Totale	53	100%

La durata massima del processo, salvi i giudizi pendenti avanti Corte cost., non ha superato i 22 mesi.




Grafico.3 - Rif. Tab.3C

TAB. IV – INDICI DI SMALTIMENTO E RICAMBIO

Tab. 4

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE <i>Indice di ricambio e indice di smaltimento</i>						
Materia	Pendenti iniziali al 01/01/2017	Depositati anno 2017	Definiti anno 2017	Pendenti finali al 31/12/2017	Indice di Ricambio ^(*) (%)	Indice di Smaltimento ^(**) (%)
Responsabilità	34	64	53	45	83%	54%
Pensioni ^(***)	83	78	53	108	68%	33%
Giudizi di conto	12	164	167	9	102%	95%
Istanze di parte	0	8	8	0	100%	100%

(*) L'indice di RICAMBIO è il rapporto tra il numero dei procedimenti definiti nel periodo esaminato e il numero dei depositati nello stesso periodo moltiplicato per 100; indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 procedimenti depositati. Con un valore superiore a 100 i procedimenti definiti sono in numero superiore ai depositati per tanto si registra una riduzione della pendenza, viceversa con un valore inferiore a 100 i procedimenti definiti sono inferiori ai depositi e si è in presenza di un aumento della pendenza finale.

(**) L'indice di SMALTIMENTO è il rapporto tra il numero dei procedimenti definiti nel periodo esaminato e la somma dei pendenti all'inizio del periodo e dei depositati nel periodo moltiplicato per 100; indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 procedimenti in carico all'ufficio. Il valore massimo, pari a 100%, indica che si è smaltito tutto il carico e la pendenza finale è pari a zero.

(***) Il dato relativo ai giudizi pensionistici è caratterizzato dalla pendenza di numerosi giudizi aventi ad oggetto domande di perequazione del trattamento pensionistico, sospesi in attesa della definizione, ad opera della Corte Costituzionale, di questioni di legittimità costituzionale riguardanti la normativa di riferimento, definizione avvenuta nel mese di dicembre con la sentenza n° 250/2017

TAB. V – ORGANICO SEZIONE GIURISDIZIONALE

Tab. 5

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE				
Dotazione organica				
	Pianta organica	Dotazione organica 01/01/2016	Dotazione organica 01/01/2017	Dotazione organica 01/01/2018
Presidente	1	0	1	1
Magistratura	6	4	4	3,5
Amministrativi di area 3°	8	8	7	8
Amministrativi di area 2° (*)	16	11	10	10
(*) il dato è già scorporato di n° 1 unità in pensione dal 01/02/2018				
Totali	31	23	22	22,5
Scoperto (%)		26	29	27

Percentuale di copertura della pianta organica - Dettaglio			
	01/01/2016	01/01/2017	01/01/2018
Personale di Magistratura compreso il Presidente	57	71	64
Personale amministrativo	79	71	75

APPENDICE

Rassegna delle sentenze dell'anno 2017 in materia di responsabilità amministrativo-contabile

Sintesi della giurisprudenza della sezione in materia di responsabilità amministrativa, conti giudiziali e controversie pensionistiche

RASSEGNA DELLE SENTENZE DELL'ANNO 2017 IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

a cura dei magistrati T. Parisi, W. Berruti, A. Napoli, I. A. Chesta

Agente contabile

Sentenza n. 47/2017 con cui la Sezione ha accolto un ricorso di opposizione contabile, proposta ai sensi dell'art. 51 del R.D. n. 1214/1934 recante il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, proposta da un economo comunale avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Sezione all'esito di giudizio di conto.

Sentenza n. 63/2017 che ha affermato la responsabilità contabile di una dipendente comunale per l'illecita appropriazione delle somme riscosse per diritti di segreteria. La Sezione ha precisato che nel giudizio di responsabilità da maneggio di denaro l'agente contabile, ai sensi dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale dello Stato di cui al R.D. n. 827/1924, è onerato della prova che l'omesso riversamento non sia al medesimo imputabile.

Sentenza n. 66/2017 che ha condannato il concessionario di una ricevitoria del gioco del lotto, qualificabile come agente contabile di diritto agli effetti del regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827/1924, art. 194), in relazione all'omesso riversamento dei proventi del gioco.

Sentenza n. 76/2017 in materia di omesso e tardato versamento al comune della tassa di soggiorno riscossa da un albergatore quale agente contabile.

Sentenza n. 239/2017 che ha condannato un dipendente della Croce Rossa Italiana per l'utilizzo abusivo della carta di pagamento di cui aveva la disponibilità in ragione del servizio per rifornimenti di carburante.

Sentenza n. 251/2017 che ha condannato la società concessionaria per omesso riversamento dell'imposta sulla pubblicità riscossa per conto di numerosi comuni. La Sezione ha escluso che l'assoggettamento della società ad amministrazione straordinaria ne comportasse il difetto di legittimazione passiva nel giudizio di responsabilità contabile, precisando che la qualità di contabile di diritto assunta dalla società con la conseguente responsabilità diretta rende priva di rilievo la circostanza, determinante invece per l'esclusione della responsabilità dell'ente da reato a norma dell'art. 5 del D.lgs. n. 231/2001, che gli amministratori abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Appalti pubblici

Sentenza n. 6/2017, che ha affermato la responsabilità del direttore generale di un ente locale per omesso controllo nella fase esecutiva di un pubblico appalto di servizi (nella specie di consulenza per la realizzazione e la gestione del piano di riorganizzazione del commercio ambulante su aree pubbliche) circa la conformità delle prestazioni al capitolato di gara.

Sentenza n. 56/2017 in materia di danno alla concorrenza, danno da tangente, danno per violazione dell'utilizzo delle risorse in materia contrattuale (nella specie collegato alla realizzazione di varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge) e danno all'immagine in relazione a gare pubbliche indette dal consorzio La Venaria Reale e dalla Regione Piemonte. La Sezione ha commisurato il danno alla concorrenza all'utile di impresa (quantificato nel 3% del valore dell'aggiudicazione). L'azione per il danno all'immagine è stata ritenuta soggetta ai limiti di promovibilità posti dall'art. 17, c. 30 ter del D.L. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009 (pronuncia di sentenza penale irrevocabile per reato contro la P.A.), aventi natura sostanziale e pertanto applicabili con riferimento al momento di commissione degli illeciti.

Sentenza n. 62/2017 in materia di affidamento diretto e con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57, c. 2 del D.lgs. n. 163/2006 del servizio di tesoreria di un'A.S.L.. La Sezione, pur rilevando nella specie la insussistenza dei presupposti normativi per l'applicazione della procedura negoziata, ha assolto i convenuti, direttore generale e amministrativo dell'A.S.L., in mancanza di prova della sussistenza di un danno in rapporto di causalità con l'adozione dei provvedimenti illegittimi.

Sentenza n. 85/2017 in materia di danno da tangente e danno alla concorrenza per fatti di turbativa d'asta e corruzione in pubblici appalti nel settore della sanità. La sentenza ha condannato il commissario di gara, nonché consulente dell'assessore regionale alla sanità e commissario straordinario di azienda sanitaria locale, ravvisando nella fattispecie un asservimento della pubblica funzione ad interessi privati. L'ammontare del danno è stato parametrato al valore delle dazioni illecite (c.d. tangenti), da ritenersi costo occulto di esercizio dell'impresa che viene "traslato" sulla P.A.. Inoltre la sentenza ha precisato come le utilità ricevute non vadano necessariamente connesse a specifiche procedure, potendo riguardare un insieme di vantaggi, anche futuri e indeterminabili a priori, promessi nel quadro di un più ampio mercimonio della funzione pubblica.

Sentenza n. 238/2017 in materia di responsabilità del progettista e del direttore dei lavori per grave negligenza e imperizia.

Sentenza n. 245/2017 in materia di responsabilità del direttore tecnico della società centrale di committenza regionale in conseguenza di ipotesi di reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.). E' stata dichiarata l'estinzione di giudizio per rinuncia della Procura regionale ai sensi dell'art. 110 C.G.C., stante l'intervenuta assoluzione del convenuto in sede penale.

Consulenze

Sentenza n. 9/2017, che ha affermato la legittimità dell'affidamento di consulenze in materia urbanistica (nella specie per la risoluzione di problematiche giuridico-amministrative relative alla predisposizione ed alla adozione di varianti PRG e ad altri atti attuativi) da parte di dirigenti comunali. La Sezione ha ritenuto sussistere nella specie i caratteri della eccezionalità e della temporaneità degli incarichi esterni in ragione delle novità legislative intervenute in materia urbanistica e della mancanza di adeguate professionalità interne all'ente di non grandi dimensioni e con organico ridotto.

Contributi pubblici

Sentenza n. 7/2017 che ha affermato la responsabilità di una società destinataria di provvidenze pubbliche per aver reso servizi presso una comunità terapeutica accreditata dal SSR privi dei requisiti quantitativi e qualitativi normativamente prescritti.

Sentenza n. 30/2017 concernente l'erogazione di contributi di sostegno alla locazione a carico del Fondo istituito dall'art. 11 della L. n. 4321/1998 a soggetti privi dei requisiti di legge. E' stata affermata la responsabilità amministrativa del titolare dell'ufficio per le politiche abitative di un comune in relazione alla concessione di contributi di sostegno alla locazione in carenza dei previsti requisiti reddituali e alla conseguente vanificazione dello scopo perseguito dalla P.A. con l'istituzione della provvidenza economica.

Sentenza n. 36/2017 con cui la Sezione ha affermato la responsabilità amministrativa di un consorzio per l'indebita percezione ed illecita utilizzazione di contributi regionali e comunitari finalizzati alla formazione mediante condotte fraudolente costituenti anche ipotesi di reato.

Sentenza n. 53/2017 in merito al recupero delle somme per spese dichiarate irregolari dalla Sezione di controllo della Corte dei conti in esito all'esame dei rendiconti della gestione dei contributi di funzionamento resi dai gruppi consiliari regionali ai sensi dell'art. 1, c. 10 del D.L. n. 174/2012 conv. in L. n. 213/2012. La pronuncia ha confermato la giurisdizione contabile in materia, escludendo tuttavia che il mero inadempimento dell'obbligo di restituzione generi automaticamente la responsabilità amministrativa del Presidente del gruppo consiliare. La Sezione ha precisato che l'amministrazione creditrice che ne abbia interesse è legittimata a chiedere l'adempimento promuovendo giudizio ad istanza di parte innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, con salvezza di eventuali profili di responsabilità amministrativa degli ordinatori di spesa, la cui valutazione resta di competenza della Procura regionale.

Sentenza n. 50/2017 in merito alla illecita percezione, da parte di cooperativa gerente una comunità terapeutica, di rette e rimborsi pagati da enti territoriali per l'erogazione di servizi di ospitalità, in favore di minori, non conformi ai parametri di adeguatezza previsti dalla normativa regionale in materia.

Sentenza n. 58/2017 che ha affermato la responsabilità di una società destinataria di provvidenze pubbliche per aver reso servizi presso una comunità terapeutica accreditata dal SSR privi dei requisiti quantitativi e qualitativi normativamente prescritti.

Sentenza n. 240/2017, che ha condannato una società beneficiaria di ingenti finanziamenti pubblici autorizzati dalla Commissione dell'UE in deroga al divieto di aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE, in solido con gli amministratori di diritto e di fatto, in conseguenza della distrazione dei suddetti finanziamenti dalla finalità di pubblico interesse prevista. La Sezione ha precisato come l'obbligo della loro integrale restituzione, con aggiunta di interessi, sia diretta conseguenza degli obblighi assunti dallo Stato in seno alla UE, circostanza che preclude l'applicazione di istituti di diritto interno, come la riduzione giudiziale dell'addebito, volti a decurtare l'importo della condanna.

Danno all'immagine

Sentenza n. 48/2017 in materia di danno all'immagine arrecato da un ispettore della P.S. in conseguenza di fatti di concussione commessi quale addetto alla gestione dei permessi di soggiorno.

Sentenza n. 49/2017 in materia di danno all'immagine arrecato da un curatore fallimentare nominato dal Tribunale in conseguenza di fatti di corruzione in atti giudiziari.

Sentenza n. 57/2017 in materia di danno all'immagine derivante da condotte di assenteismo di dipendente pubblico (nella specie collaboratore sanitario del SSN). La Sezione ha ribadito che la risarcibilità di tale figura di danno all'immagine, dopo l'entrata in vigore dell'art. 55 quinquies del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.lgs. n. 150/2009, non postula l'esistenza di una condanna penale irrevocabile per determinate fattispecie di reato.

Sentenza n. 236/2017 in materia di danno all'immagine arrecato da un agente della P.S. in conseguenza di fatti di peculato commessi in occasione di un'operazione di polizia volta alla ricerca di sostanze stupefacenti detenute illegalmente e destinate allo spaccio.

Sentenza n. 241/2017 in materia di danno all'immagine arrecato dall'economista e responsabile del servizio finanziario di un comune in conseguenza della commissione di reati contro la P.A..

Sentenza n. 242/2017 in materia di danno all'immagine arrecato da un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri in conseguenza della commissione di reati contro la P.A..

Enti locali

Sentenza n. 13/2017 che ha escluso la responsabilità degli amministratori di un ente locale per la decisione di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da professionista esterno nei confronti dell'ente per il pagamento di prestazioni rese come progettista e direttore dei lavori. La

Sezione ha ritenuto in linea di massima legittima la scelta di resistere in giudizio, salvo che la lite non appaia, con valutazione da effettuarsi ex ante, oggettivamente temeraria, situazione questa non ravvisabile nella specie anche in considerazione del fatto che l'opposizione non era stata integralmente respinta.

Sentenza n. 92/2017 concernente una fattispecie di responsabilità amministrativa derivante dall'illegittimo conferimento di incarico di direttore generale in comuni di piccole dimensioni, in violazione dell'art. 108, cc. 3 e 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Esercenti professioni sanitarie

Sentenza n. 5/2017 in materia di responsabilità amministrativa indiretta per colpa medica per danno da trasfusione.

Sentenza n. 29/2017 in materia di responsabilità amministrativa indiretta per colpa medica per danno da parto, con precisazioni sui connotati della colpa grave in relazione allo stato della ricerca medica e della pratica nosografica in un dato momento storico.

Sentenza n. 37/2017 in materia di responsabilità amministrativa indiretta per reiterati fatti di violenza sessuale perpetrati da un medico del SSN a danno delle pazienti affidate alle sue cure.

Sentenza n. 93/2017 in materia di responsabilità amministrativa indiretta per colpa medica per danno da esecuzione di intervento chirurgico (nella specie per omessa rimozione dal ventre di un paziente di parte del tubo di drenaggio). La Sezione ha considerato liberamente utilizzabile la consulenza tecnica d'ufficio formatasi nel precedente giudizio di responsabilità civile avanti il G.O., ritenendo non applicabile la condizione posta dall'art. 9, c. 7, della L. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli), ovvero che il medico fosse parte di quel giudizio, essendo tale consulenza, nella specie, di carattere "deducente" (nella quale il consulente valuta fatti già accertati o dati per esistenti) e non "percipiente" (nella quale al consulente è dato anche mandato di accertare i fatti stessi).

Giudizio abbreviato

Decreto n. 10/2017 con il quale è stata accolta la richiesta di rito abbreviato proposta ai sensi degli artt. 130 e ss. C.G.C. in un caso di danno all'immagine conseguente a reato di truffa militare e simulazione di infermità.

Decreto n. 12/2017 con il quale è stata accolta la richiesta di rito abbreviato proposta ai sensi degli artt. 130 e ss. C.G.C. in un caso di responsabilità medica.

Decreto n. 14/2017 con il quale è stata accolta la richiesta di rito abbreviato proposta ai sensi degli artt. 130 e ss. C.G.C. in un caso di responsabilità medica.

Decreto n. 15/2017 con il quale è stata accolta la richiesta di rito abbreviato proposta ai sensi degli artt. 130 e ss. C.G.C. in un caso di danno all'immagine conseguente a reati di rivelazione segreto d'ufficio, non emergendo, nonostante il carattere doloso delle condotte, l'arricchimento dei danneggiati (condizione ostativa ai sensi dell'art. 130, comma 4 c.g.c.). La Sezione ha ritenuto non accoglibile la contestuale istanza di rateizzazione del pagamento, stante la previsione espressa di unica soluzione contenuta nell'art. 130, c. 7, C.G.C..

Decreto n. 17/2017 con il quale è stata accolta la richiesta di rito abbreviato proposta ai sensi degli artt. 130 e ss. C.G.C. in un caso di danno all'immagine.

Decreto n. 20/2017 con il quale è stata accolta la richiesta di rito abbreviato proposta ai sensi degli artt. 130 e ss. C.G.C. in un caso di responsabilità medica. La Sezione ha ritenuto di non essere vincolata, nella determinazione della somma dovuta, alla quantificazione prospettata dalle parti, secondo una lettura dell'art. 130, c. 7, C.G.C. conforme alla funzione deflattiva della giurisdizione contabile assegnata dal legislatore all'istituto.

Giudizi ad istanza di parte

Sentenza n. 28/2017 pronunciata in giudizio ad istanza di parte promosso da un comune nei confronti del concessionario della riscossione delle entrate comunali per vari inadempimenti della convenzione regolatrice del servizio. La Sezione ha confermato, anche alla luce della sopravvenuta disciplina dei giudizi ad istanza di parte contenuta nel nuovo Codice della giustizia contabile (artt. 172 e ss.), il carattere aperto e tendenzialmente atipico di tale categoria di giudizi di competenza della Corte dei conti in ragione della natura pubblica degli interessi coinvolti e della loro attinenza alle materie di contabilità pubblica.

Sentenza n. 244/2017 su ricorso proposto da pubblico dipendente avverso ritenuta a titolo cautelativo sullo stipendio ex art. 172, lettera b) C.G.C. e per contestuale accertamento negativo di responsabilità secondo la previsione residuale della lettera d) dello stesso articolo. Con pronuncia non definitiva la Sezione ha dichiarato inefficace la trattenuta, non essendo stata avviata l'azione di responsabilità nel termine semestrale previsto dall'art. 1 del R.D.L. n. 295/1939, e ammissibile l'azione di accertamento negativo, per la cui istruzione e trattazione è stata disposta la prosecuzione del giudizio.

Incarichi non autorizzati

Sentenza n. 51/2017 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi, incarichi non autorizzati dei dipendenti pubblici e danno da omesso riversamento all'amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti ex art.53, cc. 7 e 7 bis, del D.lgs. n.165/2001 in relazione ad attività prestata da funzionario dell'Agenzia delle Entrate in favore di studio di commercialista in posizione di incompatibilità con il rapporto di pubblico impiego.

Sentenza n. 65/2017 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi, incarichi non autorizzati dei dipendenti pubblici e danno da omesso riversamento all'amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti ex art.53, cc. 7 e 7 bis, del D.lgs. n.165/2001 in relazione ad attività prestata da appuntato dei carabinieri in favore di privati.

Omessa denuncia

Sentenza n. 78/2017 che ha condannato un funzionario dell'Agenzia delle Entrate per omessa denuncia di fatti di evasione fiscale emersi nel corso di una verifica e consistenti nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il danno è stato parametrato alle minori entrate erariali con riferimento all'importo dei tributi evasi e alla ragionevole probabilità, in termini di *chances*, dell'effettivo recupero da parte dell'erario.

Processo contabile

Sentenza n. 83/2017, che ha riaffermato il principio che la notifica dell'invito a dedurre, ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione, si considera effettuata, per la Procura notificante, nel momento in cui l'atto è consegnato all'ufficiale giudiziario tenuto a provvedervi secondo le modalità di legge.

Giudizi di conto

Sentenza n. 16/2017 con cui è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva l'opposizione a decreto per resa di conto ex art. 142 C.G.C..

Sentenza n. 28/2017 che ha addebitato al tesoriere di un comune i maggiori interessi applicati sulle anticipazioni di cassa all'ente rispetto al tasso concordato nella convenzione di tesoreria.

Sentenze nn. 35 - 39 e 44/2017 aventi ad oggetto conti giudiziali degli economi dei gruppi consiliari costituiti in seno al Consiglio provinciale di Torino e in particolare la legittimità di spese sostenute dai consiglieri a titolo di rappresentanza, ma senza la dimostrazione della loro inerenza al mandato consiliare. Le sentenze hanno escluso nella specie la responsabilità degli economi ritenendo che tale valutazione non spettasse all'agente contabile, salvo l'eventuale giudizio di responsabilità amministrativa ad iniziativa della Procura regionale.

Sentenza n. 45/2017 avente ad oggetto il conto giudiziale dell'economista della Provincia di Torino. La sentenza dichiara l'irregolarità della gestione economale laddove ha utilizzato il fondo economale per la copertura di spese impegnate in esercizi antecedenti quello di competenza in violazione del principio di cassa posto dall'art. 153, c. 7 TUEL. Ha addebitato all'economista le spese di rappresentanza prive dei relativi requisiti, così come enucleati dalla consolidata giurisprudenza in materia (stretto legame con i fini istituzionali dell'ente, necessità dell'ente di una proiezione esterna o di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei), la cui verifica spetta anche all'economista quale agente contabile incaricato della gestione di denaro pubblico.

Sentenze nn. 95 - 235 e 23/2017, che dichiarano la improcedibilità di conti giudiziali dell'ex Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in considerazione della risalenza nel tempo delle gestioni contabili, della totale carenza di documentazione e del venir meno dell'interesse pubblico in seguito alle radicali trasformazioni intervenute a partire dagli anni '90 nell'Amministrazione di riferimento.

Sentenza n. 246/2017 in materia di resa di conto. La sentenza, nel respingere l'opposizione ad un decreto per la resa del conto giudiziale, richiamate le diverse pronunce della Corte dei conti susseguitesesi nel tempo, ha confermato la tesi maggioritaria favorevole all'imprescrittibilità dell'obbligo di presentazione del conto giudiziale da parte dell'agente contabile, evidenziando i molteplici interessi pubblici sottesi a tale obbligo, nonché il carattere necessario del relativo giudizio quale espressione di potestà pubblica irrinunciabile preordinata all'accertamento di situazioni di diritto pubblico indisponibili.

Decreto n. 11/2017 che ha accolto l'istanza per la resa del conto giudiziale del concessionario per la riscossione delle entrate di un ente locale.

Giudizi pensionistici

Sentenza n. 31/2017 (conf. n. 32/2017) sul riconoscimento di maggiorazioni per servizio prestato in missioni per conto dell'ONU. La sentenza ha declinato la giurisdizione, in favore di quella del giudice amministrativo, in ordine alla domanda di accertamento del diritto alla maggiorazione del servizio utile ai fini dell'indennità di buonuscita, esulando dal rapporto pensionistico le questioni relative a quest'ultima. Ha invece respinto le domande dirette alla supervalutazione a fini pensionistici del servizio prestato non ravvisando, anche sulla scorta di giurisprudenza costituzionale, l'equiparazione tra il servizio svolto all'estero dal militare per conto dell'ONU, in teatri operativi classificati come "zone di intervento", e le campagne di guerra.

Sentenza n. 52/2017 riguardante l'accertamento del diritto al ricalcolo della retribuzione pensionabile senza applicazione del criterio della c.d. media ponderata dettato dall'art. 1, quarto comma della L. n. 965/1965 per le ipotesi di iscrizione contributiva inferiore ad un quinquennio. La sentenza ha accolto il ricorso ritenendo che la presenza di plurimi contratti di lavoro come addetto all'ufficio assessoriale intercorsi con la regione, necessitati dal mutamento, per vicende politiche, della persona fisica dell'assessore, può assumere una mera valenza formale e non inficiare la sostanziale unità del rapporto instauratosi con l'ente territoriale, che infatti, nella specie, ove complessivamente inteso, risultava superiore al quinquennio.

Sentenza n. 68/2017 in materia di risarcimento del danno in ipotesi in cui l'ente previdenziale, rilasciando estratti conto assicurativi contenenti erronee indicazioni sui contributi relativi a periodi riscattati illegittimamente, abbia ingenerato un danno all'assicurato dimessosi anticipatamente dal servizio. La sentenza ha declinato la giurisdizione ravvisando nella specie una domanda di responsabilità contrattuale fondata

sull'inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligo legale, unitamente a quello più generale di correttezza e buona fede, gravante sugli enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione. Tali obblighi infatti precedono la costituzione del rapporto pensionistico, riguardando la corretta rappresentazione della situazione contributiva, con la conseguenza che le pretese risarcitorie derivanti dalla loro inosservanza ricadono nella giurisdizione ordinaria.

Sentenza n. 70/2017, che ha riconosciuto la pensione di reversibilità all'orfano maggiorenne inabile al lavoro dalla data di presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 82 e 86 del D.P.R. n. 1092/1973, e non dalla data di decesso del genitore. La sentenza ha ritenuto applicabile la specifica disciplina relativa alle Casse pensioni, già amministrate dalla Direzione Generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, di cui all'art. 13, secondo comma, della L. n. 1646/1962, che dispone che la domanda debba essere presentata entro il decennio dalla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta e che, qualora la domanda sia successiva, il trattamento di quiescenza decorra solo dalla data di presentazione di tale domanda, senza che nella specie ricorressero i presupposti per una sospensione del termine decennale ai sensi dell'art. 2942 del codice civile.

Sentenza n. 87/2017 in merito a domanda di riconoscimento, ai fini pensionistici, di periodi di maternità. La sentenza ha rigettato il ricorso dal momento che la domanda risultava presentata dopo la cessazione del rapporto di lavoro e quindi non in costanza di iscrizione a forme previdenziali e di servizio ex art. 25, c. 2, del D.lgs. n. 151/2001 come interpretato autenticamente dall'art. 2, c. 504, della L. n. 244/2007. Tale requisito, secondo un'interpretazione logica e conforme ai principi costituzionali, va accertato con riferimento, non all'entrata in vigore della disposizione normativa, ma al momento di presentazione della domanda.

Sentenza n. 91/2017 (conf. n. 61/2017) concernente il riconoscimento di beneficio pensionistico (c.d. ottava salvaguardia) ex art. 1, cc. 214 e 218, della L. n. 232/2016 in deroga ai requisiti previdenziali di cui al D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) da parte di un dipendente statale assistente il padre disabile. La sentenza ha respinto il ricorso ritenendo priva di profili di illegittimità costituzionale l'esclusione dalla categoria dei beneficiari della procedura di salvaguardia di coloro che hanno prestato attività di assistenza in favore di familiari disabili gravi diversi dai figli, dal momento che, nell'operare detta limitazione, il legislatore ha verosimilmente operato un bilanciamento di valori e interessi costituzionali coinvolti, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ai mezzi necessari per far fronte alle situazioni prodotte dalla c.d. Legge Fornero mediante una scelta proporzionata ed adeguata ai principi e valori costituzionali.

SINTESI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA SEZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTI GIUDIZIALI E CONTROVERSIE PENSIONISTICHE.

a cura dei magistrati T. Parisi, W. Berruti, A. Napoli, I. A. Chesta

Giudizi di responsabilità amministrativa

Nel corso del 2017 la Sezione giurisdizionale piemontese è stata chiamata ad affrontare numerose e variegata fattispecie di responsabilità amministrativa nell'ambito delle quali le questioni attinenti al merito hanno intersecato profili processuali involgenti l'interpretazione del codice della Giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174) nel primo anno di sua piena applicazione dopo l'entrata in vigore, in data 7 ottobre 2016.

Si è registrato un considerevole ricorso all'istituto del rito abbreviato, di nuova introduzione nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa di primo grado.

La Sezione ha fornito una lettura dell'art. 130 C.G.C. – che disciplina il rito speciale - improntata al massimo "favor" ritenendo, tra l'altro, che, per stessa scelta legislativa, alla fase camerale prevista per la decisione dei giudizi, possano partecipare anche le parti che non hanno formulato istanza di definizione alternativa del giudizio (decreto n. 6/2017). In tale ottica, con riguardo ad una domanda del convenuto di definizione alternativa del giudizio, presentata successivamente alla costituzione in giudizio, la Sezione ha ritenuto accoglibile l'istanza di rimessione in termini, richiamandosi alla valenza di principio generale dell'ordinamento del c.d. errore scusabile, applicabile in considerazione della novità dell'istituto e dell'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile nel periodo intercorrente tra la notificazione dell'invito a dedurre e il deposito dell'atto di citazione (decreto n. 20/2017).

Sulla natura e la specificità del nuovo istituto è stato chiarito che lo stesso, pur collocandosi nell'alveo degli strumenti consensuali di definizione del processo, "*in funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità*" (*rectius*, deflattivi del rito ordinario), non implica affatto lo scostamento dal modello di cognizione propria del Giudice contabile per cui lo stesso "... *lungi dallo svolgere una funzione "notarile" di mero controllo/omologazione dell'accordo raggiunto dalle parti, è investito di una piena funzione giurisdizionale ed esercita un potere di cognizione che, seppur nei limiti di una sommaria cognitio, investe sia la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta (esclusa ai sensi del comma 4 in caso di "doloso arricchimento del danneggiante") sia il merito dell'accordo stesso, valutando "la congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del danno"* (cfr. decreto n. 6/2017).

In tale contesto si è altresì affermato che, laddove sussistano i presupposti per l'accesso al rito, la Sezione resta comunque libera di quantificare in concreto la somma dovuta dal convenuto "*sulla scorta delle finalità*

dell'istituto ...(e).. senza vincoli derivanti dalla quantificazione prospettata dalle parti (concordi o dissenzienti)" reputando che "in questo senso depone l'art. 130 comma 7 secondo cui "in caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta ..", non essendo, neanche, escluso in primo grado l'esercizio del potere riduttivo (cfr. comma 6)" (decreto n. 20/2017).

Ancora con riferimento alla norma dell'art. 130 C.G.C. è stata altresì affrontata una questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui la norma codicistica prevede un termine perentorio per il pagamento della somma concordata tra parte convenuta e procura contabile, precludendo al Giudice la facoltà di concedere, valutate le circostanze, una possibile dilazione per il pagamento; facoltà prevista dall'ordinamento con riferimento ad altre misure deflative del contenzioso.

La Sezione ha affermato che, pur non essendo escluso, in linea teorica ed astratta, che la questione possa essere rivalutata in relazione a fattispecie nell'ambito delle quali, per l'entità della somma dovuta, rapportata alle capacità patrimoniali del debitore, sia precluso in modo assoluto al convenuto l'accesso al rito abbreviato, con conseguente concretizzarsi di un'evidente disparità di trattamento contrastante con l'art. 3 della Costituzione, in diverse ipotesi - di minore entità - difetti il requisito della rilevanza della questione, non potendo ritenersi irrazionale la scelta legislativa di prevedere un breve termine per il pagamento della somma concordata, stante il carattere eminentemente deflattivo ed acceleratorio del rito abbreviato (decreto n. 10/2017).

Si evidenziano altresì, nell'ambito della produzione annuale della Sezione, alcune pronunce significative rese nell'ambito di giudizi ad istanza di parte e a definizione di azioni di accertamento negativo di responsabilità.

Con la sentenza-ordinanza n. 28/2017 la Sezione ha propugnato, anche nella vigenza del nuovo Codice della Giustizia contabile (artt. 172 e ss.), una concezione "aperta" e tendenzialmente atipica dei giudizi ad istanza di parte azionabili innanzi al giudice contabile, "quale categoria di azioni in cui la natura pubblica degli interessi coinvolti e l'attinenza alla materia di contabilità pubblica oggetto del giudizio ben possono ritenersi condizioni sufficienti al fine dell'accertamento sia della sussistenza della giurisdizione che della ritualità dell'azione quantunque non promossa dal PM contabile"; nella stessa pronuncia è stato affermato che il "dogma" dell'esclusività della legittimazione del PM è stato scalfito, in modo ancora più incisivo, ammettendosi l'azione di accertamento negativo della responsabilità per danno erariale ad istanza di chi vi abbia attuale e concreto interesse, connotandosi la posizione del PM contabile come soggetto convenuto e non come attore.

In materia di accertamento negativo di responsabilità, proposto nella forma dei giudizi ad istanza di parte, di cui agli artt. 172 e ss. C.G.C., la Sezione si è pronunciata anche con la sentenza n. 244/2017. Si è ritenuta ammissibile l'*actio negatoria* nei giudizi di responsabilità amministrativa, in presenza di un interesse concreto ed attuale dell'attore; è stato precisato

che l'orientamento è espressione del principio generale che identifica nella "certezza giuridica" un bene della vita, giuridicamente tutelabile, attribuendo alla parte che ne abbia un interesse qualificato, di agire giudizialmente al fine di eliminare una situazione di incertezza o dubbio nascente nell'ambito di un rapporto giuridico.

Nell'ambito del giudizio definito con la sentenza n. 53/2017, avente ad oggetto fattispecie di danno erariale asseritamente prodotto dal Presidente del gruppo consiliare regionale a seguito di mancata restituzione di somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e dichiarate irregolari dalla Sezione di controllo della Corte, la Sezione ha avuto modo di chiarire che *"la peculiare natura dell'obbligazione restitutoria che nasce ex lege dalla pronuncia della Sezione del controllo tra Presidente del Consiglio regionale e gruppo consiliare (nella persona del suo rappresentante p.t.) assume...una connotazione estranea alla logica della responsabilità amministrativa...ma tuttavia non estranea alla materia della contabilità pubblica devoluta alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 103 della Costituzione"*; è stato precisato sul punto che *"ove inadempito l'obbligo di restituzione delle somme dovute, il soggetto legittimato può attivare, ove ne abbia interesse, al solo fine dell'ottenimento di un titolo esecutivo giudiziale, un giudizio ad istanza di parte ex art. 172 lett. d) C.G.C. innanzi alla competente Sezione giurisdizionale regionale, mentre il PR può configurare l'erogazione della spesa già riconosciuta irregolare (anche) come danno erariale risarcibile imputabile a titolo di dolo o colpa grave a coloro che l'hanno disposta sulla base della disciplina della responsabilità amministrativa"*.

Per quanto attiene le ulteriori novità normative, intervenute nel corso del 2017, che hanno dato luogo a pronunce da parte della Sezione, va richiamata in particolare la legge n. 24 dell'8 marzo 2017 recante *"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"*, il cui art. 9 c. 7 ha introdotto significative ed innovative previsioni concernenti il regime delle prove nell'ambito dei giudizi di rivalsa o di responsabilità amministrativa involgenti profili di colpa medica. Sul punto la Sezione, con la sentenza n. 93/2017, ha escluso che la citata disposizione della legge c.d. "Gelli", introduttiva di limitazioni alla valutabilità delle *"prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione"*, possa ritenersi *tout court* e senza distinzioni riferibile a tutte le consulenze tecniche acquisite nell'ambito dei richiamati giudizi, non essendo queste ultime considerabili, in linea generale, come prove in senso proprio.

Nell'opzione ermeneutica propugnata dalla Sezione, ai fini di stabilirne la rilevanza probatoria in sede di giudizio di responsabilità amministrativa, assume significato la tipologia e natura della consulenza tecnica, disposta ed acquisita nell'ambito dei giudizi instaurati dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria e, in particolare, il distinguo tra consulenza *"deducente"* e *"percipiente"*, così come delineato dalla giurisprudenza della

Suprema Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza contabile.

Ancora in materia di responsabilità amministrativa indiretta per danno sanitario, con la sentenza n. 29/2017 la Sezione ha condannato un medico per danno da parto, ravvisando nella fattispecie il superamento della soglia della colpa grave per violazione della diligenza minima, consistita nell'inosservanza del livello essenziale di nozioni e tecniche diagnostiche e terapeutiche dettate dalla scienza medica. A tale conclusione la Sezione è giunta valendosi di CTU disposta nel giudizio ordinario, da cui è derivato il danno indiretto, e ciò anche per ragioni di economia processuale, considerato che tale consulenza si era formata nel contraddittorio delle parti, anche esteso ai convenuti nel giudizio di responsabilità.

In altre numerose pronunce della Sezione sono state esaminate e decise, preliminarmente al merito, questioni di rito e processuali, in applicazione del nuovo codice della Giustizia contabile. Con la sentenza n. 92/2017 la Sezione ha statuito in ordine ad un conferimento di incarico di Direttore generale in tre comuni di piccole dimensioni, in violazione dell'art. 108, cc. 3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000, con conseguente condanna dei convenuti.

In via preliminare è stata respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata ai sensi dell'art. 51, c. 3 del C.G.C., relativamente al profilo della presunta mancanza di una notizia specifica e concreta di danno dalla quale ha preso impulso l'istruttoria. La Sezione ha ritenuto che l'attività istruttoria del requirente ha avuto legittimamente avvio da un esposto proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario contenente una descrizione del presunto illegittimo conferimento dell'incarico di Direttore Generale, pienamente idoneo ad integrare gli estremi del requisito previsto dalla disposizione. E' stata rigettata altresì, sempre in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità della citazione per asserita violazione del principio di corrispondenza tra *"i fatti e gli elementi di diritto"*, alla luce della nuova disposizione dell'art. 87 del d.lgs. n. 174/2016.

La Sezione ha affermato in proposito che la corrispondenza richiesta dalla citata disposizione del C.G.C., che introduce una specifica ipotesi di nullità relativa, deve ritenersi riguardare, in via esclusiva, *"gli elementi essenziali del fatto"*, esplicitati nell'invito a dedurre, e, *"i fatti"* riportati nell'atto di citazione che, nella fattispecie, non risultavano difformi nei due distinti atti.

Con la sentenza n. 83/2017 la Sezione ha affermato rilevanti principi in relazione al computo della decorrenza dei termini prescrizionali, con particolare riguardo alla notificazione dell'invito a dedurre. La questione di merito aveva riguardo ad un contestato danno patito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito dell'intervenuto pagamento di interessi e spese di giudizio, a beneficio di un'impresa appaltatrice, la quale aveva previamente ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il saldo delle spettanze in suo favore. La Sezione ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento in quanto la notifica dell'invito a dedurre si è perfezionata, per la Procura attrice, successivamente al decorso del quinquennio dai pagamenti, rilevando sul punto che il momento di perfezionamento non può che essere quello in cui il plico viene consegnato all'Unep addetto alla

notifica, a prescindere dalle modalità — nel caso di specie a mezzo posta - scelte dal notificante (parte pubblica o privata) per la relativa trasmissione agli ufficiali giudiziari.

Numerosi casi esaminati dalla Sezione hanno riguardato procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nell'ambito delle quali sono stati contestati dalla Procura contabile danni patrimoniali diretti alle Pubbliche amministrazioni coinvolte, declinati nell'ambito delle categorie giuridiche del danno alla concorrenza nonché, in talune ipotesi, del danno da tangente e all'immagine.

La sentenza n. 56/2017 ha riguardato gravi illegittimità accertate nello svolgimento di gare pubbliche indette dal consorzio La Venaria Reale e dalla Regione Piemonte; fatti in relazione ai quali era stata resa una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., riguardanti condotte integranti i reati di turbativa di gare pubbliche, corruzione, abuso d'ufficio e falsità ideologica in atti pubblici.

La Sezione ha ritenuto sussistente, nella fattispecie, il danno "alla concorrenza" reputando che, a fronte di procedure irrimediabilmente inquinate per accertata violazione di norme imperative, anche di carattere penale, l'importo dell'utile corrisposto da parte dell'amministrazione alle imprese, che siano risultate aggiudicatrici delle gare proprio in virtù delle accertate condotte criminose, integri pienamente un'ipotesi di danno patrimoniale risarcibile, in quanto indebito esborso di cui le stesse imprese si sono ingiustamente arricchite.

In relazione al *quantum* della predetta voce di danno la Sezione ha peraltro considerato - sulla base di prove fornite dalle parti convenute - la riduzione dei margini di utile d'impresa nelle procedure di gare pubbliche oggetto di contestazione, individuando la percentuale cui rapportare l'importo del danno nel 3% del prezzo di aggiudicazione.

Altro profilo di danno è stato identificato, nella sentenza in esame, nel pregiudizio di natura patrimoniale conseguente alla realizzazione di varianti in corso d'opera, in assenza dei presupposti di legge e, in particolare, allorché il ricorso all'autorizzazione delle stesse costituisca una modalità, talvolta concordata preventivamente alla presentazione delle offerte, per falsare l'andamento della gara, consentendo l'aggiudicazione con ribassi che giungono a percentuali inverosimili, sulla base della garanzia ottenuta dall'impresa - in forza di accordi corruttivi o comunque illeciti - di recuperare in seguito la remuneratività delle prestazioni rese attraverso il predetto canale.

Con riguardo ai limiti di promuovibilità dell'azione per danno all'immagine la Sezione ha affermato che, stante la natura da ritenersi non meramente processuale delle norme che definivano (e ridefiniscono) i limiti oggettivi entro i quali sussiste il potere del PM di azionare la pretesa concernente tale voce di danno, debbano valere per i giudizi riguardanti fatti antecedenti all'entrata in vigore del Codice della Giustizia contabile, e radicati anteriormente, i limiti di azionabilità in essere al momento della

commissione delle condotte così come interpretati dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con la sentenza n. 8/QM/2015.

Con la sentenza n. 85/2017 la Sezione si è pronunciata in materia di danno da tangente e danno alla concorrenza per fatti di turbativa d'asta e corruzione in pubblici appalti nel settore della sanità. E' stato condannato il commissario di gara, nonché consulente dell'assessore regionale alla sanità e commissario straordinario di azienda sanitaria locale, ravvisando nella fattispecie un asservimento della pubblica funzione ad interessi privati. L'importo del pregiudizio patrimoniale è stato commisurato al valore delle dazioni illecite (c.d. tangenti) ricevute dal convenuto e provate in giudizio, reputando che le stesse costituiscano un costo occulto di esercizio per l'imprenditore, cagionando il fenomeno della "*traslazione*" del costo della tangente sul prezzo dell'appalto.

Con la sentenza n. 238/2017 è stata disposta la condanna del progettista e direttore lavori al risarcimento del danno patrimoniale diretto patito da un'amministrazione locale, a seguito di gravi negligenze, imperizie e trascuratezze nello svolgimento delle pubbliche funzioni. La Sezione, ritenuta previamente la giurisdizione contabile, atteso il cumulo delle due predette funzioni in capo alle medesime persone fisiche, ha accertato la violazione gravemente colposa dei doveri di servizio da parte dei convenuti, sia nella fase della progettazione sia in quella della direzione dei lavori.

Con la sentenza n. 62/2017 la Sezione si è pronunciata in ordine a fattispecie di responsabilità amministrativa in capo al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo di un'A.S.L. piemontese per aver proceduto all'affidamento del servizio di tesoreria, in via diretta, ad un istituto bancario, in asserita violazione delle previsioni normative di scelta del contraente e non garantendo la condizione di pretesa gratuità del servizio che, secondo l'Ufficio requirente, caratterizzerebbe, in via generale, gli affidamenti di analoghi servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Pur avendo acclarato l'illegittimità della condotta posta in essere dai convenuti nell'adozione della deliberazione di affidamento, in via diretta, del servizio di tesoreria - non sussistendo le condizioni normative necessarie per il ricorso alla procedura negoziata - la Sezione ha peraltro rilevato come non apparissero nella fattispecie dimostrati né la sussistenza del danno patrimoniale né del nesso causale tra il pregiudizio allegato e la condotta illecita oggetto di contestazione.

E' stato ribadito quindi il principio secondo il quale nella configurazione della responsabilità amministrativa, pur costituendo i profili di illegittimità provvedimentale elementi sintomatici nell'emersione di possibili condotte produttive di danni erariali, gli stessi non possono ritenersi, di per sé, sufficienti all'integrazione dell'illecito contabile, dovendo accertarsi necessariamente, altresì, la sussistenza di un danno erariale causalmente ricollegato alla condotta illecita.

Molti casi venuti all'esame della Sezione, nel corso del 2017, hanno riguardato fattispecie di responsabilità amministrativa concernenti indebiti percepimenti di contributi pubblici, anche di derivazione comunitaria, in

relazione ai quali sono state accertate condotte distrattive dai fini normativamente previsti o distorta utilizzazione degli stessi.

Con la sentenza-ordinanza n. 240/2017 è stato accertato l'indebito percepimento di contributi pubblici cospicui, nella veste di aiuti di Stato, da parte di una importante società, per progetti di formazione. La fattispecie concerne fatti penalmente rilevanti (art. 640 bis, 469, 476, 482, 485 c.p.) di distrazione per scopi personali, da parte dei convenuti, di un contributo corrisposto alla società in forza di autorizzazione della Commissione Europea, nell'ambito delle prerogative di controllo sugli aiuti di Stato ad essa spettanti, in virtù delle norme del Trattato (articoli 107 e 108 del TFUE). La Sezione ha affermato il principio secondo il quale, allorquando il danno erariale sia costituito da condotte illecite di sviamento di fondi pubblici dalle loro finalità di pubblico interesse, e le avvenute erogazioni siano qualificabili come aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione Europea, la condanna al risarcimento del danno assume anche finalità restitutorie delle somme versate "*sine titulo*", senza che sia possibile in alcun modo l'applicazione di istituti preordinati alla parziale decurtazione dell'importo stesso.

La sentenza n. 30/2017 ha riguardato l'erogazione di contributi di sostegno alla locazione a carico del Fondo istituito dall'art. 11 della legge n. 4321/1998 a soggetti privi dei requisiti di legge; la Sezione ha affermato, nel caso in esame, che la concessione di contributi non conforme alla prevista finalità di pubblico interesse - nella specie il sostegno economico di soggetti svantaggiati - è fonte di responsabilità amministrativa per coloro che, determinandone l'illegittima e indebita percezione, abbiano vanificato lo scopo perseguito dalla P.A., definendo il giudizio con condanna del convenuto (responsabile dell'ufficio per le politiche abitative di un comune).

Con la sentenza n. 50/2017 la Sezione ha ritenuto illecita la percezione delle rette e dei rimborsi pagati dalle amministrazioni territoriali e sanitarie a favore di comunità terapeutiche ospitanti pazienti minori, a fronte di un servizio di pubblico interesse che non è stato reso secondo gli indispensabili *standard* fissati dalla disciplina di settore, considerato che le prestazioni fornite sono risultate, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, inadeguate e non aderenti alle specifiche necessità dei minori.

In numerose pronunce la Sezione ha affermato la sussistenza di profili di responsabilità amministrativa derivanti da condotte caratterizzate da violazioni di obblighi di servizio di pubblici dipendenti, anche appartenenti ad amministrazioni locali.

Tra le altre, con la sentenza n. 51/2017, la Sezione ha accertato la sussistenza di un danno erariale risarcibile, derivante dalla violazione della disciplina in tema di incompatibilità tra rapporto di pubblico impiego e svolgimento di una parallela attività privata presso uno studio di commercialisti; è stata conseguentemente affermata la responsabilità del convenuto, ex art.53, c. 7, d.lgs. n.165/2001, derivante dall'omesso riversamento alla P.A. di appartenenza dei compensi percepiti con assorbimento dell'altra voce di danno azionata dalla Procura (indebita

percezione di retribuzione in misura pari al 50%), che è stata ritenuta rivestire natura alternativa e sussidiaria rispetto alla prima.

Giudizi di conto e resa di conto

La Sezione ha avuto modo di pronunciarsi, con la sentenza n. 45/2017, in merito all'ammissibilità del rimborso delle spese definite "*di rappresentanza*", a carico del fondo economale, ribadendo i principi enunciati da consolidata giurisprudenza contabile al fine di arginare l'abuso degli esborsi erroneamente ricondotti alla predetta categoria: stretto legame con i fini istituzionali dell'ente e necessità di una proiezione esterna o di intrattenimento di pubbliche relazioni istituzionali con terzi soggetti, documentalmente verificabili mediante giustificativi non generici, ai fini della regolarità contabile della spesa. Si è evidenziato come lo stanziamento nel bilancio dell'ente ne costituisca uno dei presupposti, così come l'eventuale determinazione in regolamenti o atti amministrativi generali, non rendendo peraltro *ex se* lecita la spesa, che, invece, deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse, nei termini precisati.

Con riguardo ai giudizi per resa di conto, si segnala la pronuncia n. 246 del 20 dicembre 2017 che, nel respingere un'opposizione a decreto per la resa del conto giudiziale, ha confermato l'opzione ermeneutica che afferma il principio di imprescrittibilità dell'obbligo di presentazione del conto giudiziale da parte dell'agente contabile, evidenziando i molteplici interessi pubblici sottesi a tale obbligo nonché il carattere cogente e inderogabile che connota il relativo giudizio, quale espressione di una potestà pubblica irrinunciabile preordinata all'accertamento di situazioni di diritto pubblico indisponibili.

Giudizi pensionistici

Con la sentenza n. 10 /2017 la Sezione ha dichiarato la parziale irripetibilità di indebito percepito dalla ricorrente, in qualità di vedova di soggetto deceduto a seguito di atto di terrorismo, a valere sul proprio trattamento pensionistico di reversibilità; ciò sulla constatazione che che l'indebito derivava esclusivamente da una fallace liquidazione effettuata dall'Amministrazione nella definizione del trattamento pensionistico, che non può ricadere dopo un ampio lasso di tempo e in armonia con il precetto contenuto nell'articolo 38 della Costituzione -coordinato con il principio di solidarietà ad esso sotteso- in danno delle ragioni del percettore, sorrette da incontestabile buona fede.

Con la sentenza n. 20/2017 la Sezione ha riconosciuto la domanda del ricorrente volta alla rivalutazione del periodo di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto, con i benefici previsti dall'art. 13 co. 8 della L. n. 257/1992, come modificato dall'art. 1, co. 1, del D.L. n. 169/1993, convertito dalla legge n. 271/1993. E' stata ritenuta fondata la prospettazione del ricorrente volta ad affermare che tra i destinatari dei

benefici contributivi di cui all'art. 13, comma 8 della l. n. 257/1992 debbano essere ricompresi anche i soggetti successivamente collocati in quiescenza in quanto "*lavoratori in servizio*" alla data di entrata in vigore della citata normativa mentre debbano ritenersi sottratti all'applicabilità della predetta normativa esclusivamente i lavoratori già collocati in pensione alla medesima data.

Con la pronuncia n. 31 del 12 aprile 2017 la Sezione si è pronunciata sul riconoscimento di maggiorazioni per servizio prestato in missioni per conto dell'ONU. La sentenza ha declinato la giurisdizione, in favore di quella del giudice amministrativo, in ordine alla domanda di accertamento del diritto alla maggiorazione del servizio utile ai fini dell'indennità di buonuscita, esulando dal rapporto pensionistico le questioni relative a quest'ultima. Ha invece respinto le domande dirette alla supervalutazione a fini pensionistici del servizio prestato non ravvisando, anche sulla scorta di giurisprudenza costituzionale, l'equiparazione tra il servizio svolto all'estero dal militare per conto dell'ONU, in teatri operativi classificati come "zone di intervento", e le campagne di guerra.

La sentenza n. 52/2017 ha ad oggetto l'accertamento del diritto al ricalcolo della retribuzione pensionabile senza applicazione del criterio della c.d. media ponderata dettato dall'art. 1, quarto comma della L. n. 965/1965, per le ipotesi di iscrizione contributiva inferiore ad un quinquennio. La sentenza ha accolto il ricorso ritenendo che la presenza di plurimi contratti di lavoro come addetto all'ufficio assessoriale, intercorsi con la regione, necessitati dal mutamento, per vicende politiche, della persona fisica dell'assessore, può assumere una mera valenza formale e non inficiare la sostanziale unità del rapporto instauratosi con l'ente territoriale, che infatti, nella specie, ove complessivamente inteso, risultava superiore al quinquennio.

Nell'ambito della pronuncia n. 68 del 10 agosto 2017 la Sezione ha pronunciato su una domanda di risarcimento del danno avanzata all'assicurato dimessosi anticipatamente dal servizio, a causa di rilascio da parte dell'ente previdenziale di estratti conto assicurativi contenenti erronee indicazioni sui contributi relativi a periodi riscattati illegittimamente. La sentenza ha declinato la giurisdizione ravvisando nella specie una domanda di responsabilità contrattuale fondata sull'inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligo legale, unitamente a quello più generale di correttezza e buona fede, gravante sugli enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione. E' stato affermato che tali obblighi precedono la costituzione del rapporto pensionistico, riguardando la corretta rappresentazione della situazione contributiva, con la conseguenza che le pretese risarcitorie derivanti dalla loro inosservanza ricadono nella giurisdizione ordinaria.

Nell'ambito della pronuncia n. 70 del 18 settembre 2017 la Sezione ha riconosciuto la pensione di reversibilità all'orfano maggiorenne inabile al lavoro dalla data di presentazione della domanda ai sensi degli artt. 82 e 86 del D.P.R. n. 1092/1973) e non dalla data di decesso del genitore. E' stata

ritenuta applicabile la specifica disciplina relativa alle Casse pensioni, già amministrate dalla Direzione Generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, di cui all'art. 13, secondo comma, della L. n. 1646/1962, che dispone che la domanda debba essere presentata entro il decennio dalla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta e che, qualora la domanda sia successiva, il trattamento di quiescenza decorra solo dalla data di presentazione di tale domanda, senza che nella specie ricorressero i presupposti per una sospensione del termine decennale ai sensi dell'art. 2942 del codice civile.

Con la pronuncia n. 71/2017 la Sezione si è pronunciata sull'irripetibilità della somma richiesta in restituzione dall'Istituto previdenziale al ricorrente in quanto ritenuta indebitamente erogata per l'accertato superamento dei limiti di cumulabilità tra redditi percepiti ad altro titolo e l'importo del trattamento pensionistico ai superstiti di cui trattasi, secondo quanto indicato dalla "Tabella F" richiamata dall'art. 1 comma 41 alla legge n. 335/1995. Il ricorso è stato rigettato in forza del principio per cui il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione riguardanti le modificazioni delle condizioni reddituali e comunque incidenti sul beneficio pensionistico, imposti al beneficiario della pensione di reversibilità esclude ogni *legittimo affidamento del percettore stesso nella giustezza del trattamento percepito*, e non può dunque comportare qualificata tutela in caso di percezione di indebito per superamento dei limiti di reddito in questione.

Con la pronuncia n. 87 del 20 ottobre 2017 la Sezione ha statuito in merito a domanda di riconoscimento, ai fini pensionistici, di periodi di maternità. La sentenza ha rigettato il ricorso dal momento che la domanda risultava presentata dopo la cessazione del rapporto di lavoro e quindi non in costanza di iscrizione a forme previdenziali e di servizio ex artt. 25, c. 2 del Diga. n. 151/2001 come interpretato autenticamente dall'art. 2, c. 504 della L. n. 244/2007.

Con la sentenza n. 91/2017 la Sezione si è pronunciata in ordine al riconoscimento di beneficio pensionistico (c.d. ottava salvaguardia) ex art. 1, cc. 214-218 della L. n. 232/2016, in deroga ai requisiti previdenziali di cui al D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) da parte di un dipendente statale assistente il padre disabile. La sentenza ha respinto il ricorso ritenendo priva di profili di illegittimità costituzionale l'esclusione dalla categoria dei beneficiari della procedura di salvaguardia di coloro che hanno prestato attività di assistenza in favore di familiari disabili gravi diversi dai figli, dal momento che, nell'operare detta limitazione, il legislatore ha verosimilmente operato un bilanciamento di valori e interessi costituzionali coinvolti, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ai mezzi necessari per far fronte alle situazioni prodotte dalla c.d. Legge Fornero mediante una scelta proporzionata ed adeguata ai principi e valori costituzionali.